



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
***Stagione Sportiva 2020/2021***

**COMUNICATO UFFICIALE N. 248**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 05.03.2021. La riunione della Commissione Disciplinare si è svolta in videoconferenza.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO IGNAZIO DERIU** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CARLO IGNAZIO DERIU** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **giorni ottanta**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFREDO DI MARZIO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ALFREDO DI MARZIO** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi due**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO CAZZOLA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **PAOLO CAZZOLA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi due**.

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO PRIVILEGGI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PAOLO PRIVILEGGI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, in relazione agli artt.33 comma 1 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l'attività di allenatore in seconda della squadra dei Pulcini 2009 della società ASD FC Primorje nella s/s 2019/20 per cinque gare di Campionato senza esser tesserato per la suddetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PAOLO PRIVILEGGI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico del sig. **DANIELE URGESE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DANIELE URGESE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione agli artt. 35, commi 1 e 3, art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art 23, comma 2 delle NOIF per aver continuato a ricoprire la carica di vice presidente della società ASD Medania Sport nonostante la qualifica di allenatore di calcio a 5 iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, senza aver chiesto la sospensione dal ruolo al Settore Tecnico e senza aver assunto qualifica e funzione di allenatore tesserato per la medesima società.
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per il deferito la sanzione della squalifica di mesi quattro;

Ritenuto che:

- l'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico stabilisce chiaramente che il tecnico iscritto all'Albo deve chiederne la sospensione qualora svolga attività dirigenziali, a meno che tale attività non sia svolta per la stessa società per la quale espleta l'attività di tecnico (sicché tale eccezione non opera qualora il soggetto sia tesserato per la medesima società quale calciatore);
- nella specie risulta documentalmente comprovato e comunque non contestato che il deferito abbia svolto funzioni dirigenziali (Vice Presidente) senza chiedere la sospensione dall'Albo e senza essere tesserato in qualità di tecnico per la medesima società;
- tuttavia occorre tenere conto che il deferito: (i) già Vice Presidente, ha conseguito il titolo di allenatore nell'aprile 2020 e dunque in un periodo in cui già si era manifestata l'emergenza epidemiologica da Covid che ha determinato la sospensione delle competizioni calcistiche; e (ii) in ogni caso non ha svolto attività per alcuna altra società se non per quella per la quale era tesserato come dirigente e calciatore; sicché l'infrazione disciplinare non appare caratterizzata da particolari profili di gravità e anzi appare di natura meramente formale;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **DANIELE URGESE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione disciplinare dell'**ammonizione**.

Procedimento disciplinare a carico del sig. **MATTEO GASSANI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MATTEO GASSANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art. 23, comma 2, delle NOIF nonché dell'art 32, comma 2 del C.G.S per aver tenuto in due occasioni un comportamento minaccioso, offensivo e scurrile nei confronti dei calciatori Alessandro Cela e Stefano La Rosa pretendendo dagli stessi somme di denaro per potersi trasferire, nella finestra di mercato s/s 2019/20, in un' altra società, con l'alternativa che in caso di mancato accordo sarebbero rimasti fermi per tutta la stagione sportiva.

Successivamente il calciatore Alessandro Cela dovette rinunciare a due mensilità dei rimborsi pattuiti pari ad € 1.600,00, rilasciando liberatoria che non aveva nulla a che pretendere dalla società US Massese 1919 srl per la s/s 2019/20;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per il deferito la sanzione della squalifica di mesi quindici;

Riservata la motivazione.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MATTEO GASSANI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quindici**.

IL VICE PRESIDENTE

f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 05.03.2021

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)